

Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N° 104/Campionati Giovanili del 25/03/2022

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

Gara A.C. Reggiana 1919 – Vis Pesaro dal 1898

- Visto il referto della gara Reggiana-Vis Pesaro del Campionato Nazionale Under 17 Serie C del 13/03/2022 valida per la 5ª giornata del girone di ritorno, non disputata, e i relativi allegati (riserva scritta presentata dalla Vis Pesaro e dichiarazione della Reggiana);
- visti il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo tempestivamente presentati dalla Reggiana che ha dedotto che la partita poteva essere “tranquillamente disputata” e chiesto di “deliberare che la gara non è stata disputata per errore tecnico e quindi disporre la programmazione della partita”;
- visto il supplemento di referto trasmesso dall'Arbitro a seguito di richiesta da parte di questo Ufficio;

si osserva quanto segue

1. Dall'esame del referto di gara e dei relativi allegati (riserva scritta della Vis Pesaro, dichiarazione della Reggiana, foto che ritrae una delle due porte che si trovano sul terreno di giuoco), del successivo supplemento di referto nonché del reclamo presentato dalla Reggiana, si evince che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto la Vis Pesaro ha consegnato al Direttore di gara una riserva scritta con la quale ha affermato che lo stato del campo da giuoco e delle porte non consentivano di iniziare la gara perché “un palo della porta era inclinato ed ammaccato e non a norma e non garantiva la sicurezza dei giocatori”. A seguito della riserva, l'Arbitro ha constatato personalmente la situazione e la Reggiana ha tentato di porvi rimedio ma alle 15.15 il Direttore di gara ha deciso di non dare corso all'incontro, ritenendo che la situazione non fosse cambiata.

2. Così sinteticamente ricostruiti i fatti, va premesso che a nulla rileva la circostanza che la Vis Pesaro, che aveva presentato riserva scritta all'Arbitro, non abbia poi presentato reclamo (il quale è stato invece presentato dalla Reggiana), in quanto il Giudice sportivo giudica “sulla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari” (art. 65, lett. c) CGS), anche d'ufficio e “sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali” (art. 66 lett. a) CGS).

Pertanto, deve darsi luogo al giudizio, anche in ragione del fatto che la gara non è stata disputata.

3. Con il reclamo la Reggiana premette che “il Campo Sportivo di Masone – Reggio Emilia, ospita tutte le gare casalinghe della Prima squadra della Società Masone A.S.D., militante nel Girone D del Campionato di 1ª Categoria, organizzato dal C.R. – Emilia Romagna e deduce che In ogni caso, la partita in oggetto indicata poteva tranquillamente essere disputata, atteso che i pali delle porte risultavano pienamente cementificati al terreno, non comportando, in alcun modo, pericoli all'incolumità dei giocatori in campo, ma l'Arbitro ha deciso che la gara non dovesse essere giocata”. Quindi, “eccepisce però che il Direttore di gara non ha richiesto le distinte di gara, né ha effettuato il riconoscimento dei giocatori, per cui la mancata disputa dell'incontro di calcio de quo, risulta viziata da un insanabile errore tecnico, considerato che prima dell'inizio di ogni partita e comunque anche nel caso in cui venga presentata da una delle compagini riserva scritta, l'Arbitro deve, in ogni caso, provvedere al riconoscimento dei calciatori e consegnare entrambe le distinte di gara alle Società interessate”.

Quanto innanzi tutto all'affermazione della Reggiana secondo cui il Direttore di gara non avrebbe richiesto le distinte né effettuato il riconoscimento dei giocatori, così incorrendo in un “errore tecnico”, e la questione deve essere esaminata per prima per ragioni di priorità logica e giuridica, occorre osservare che nel supplemento di referto trasmesso a questo Giudice, il Direttore di gara conferma di aver effettuato il riconoscimento dei giocatori. Circostanza, questa, di cui non è possibile dubitare in quanto il referto dell'Arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti (art. 61 comma 1 CGS). Peraltro, l'assunto che il Direttore di gara non avrebbe richiesto le distinte di gara è smentito dalla constatazione che il referto della gara è stato trasmesso a questo Ufficio unitamente alle distinte di gara delle due società sottoscritte dai rispettivi dirigenti accompagnatori.

Il motivo di reclamo è dunque infondato.

4. Resta dunque da esaminare la questione del mancato svolgimento della gara in relazione alla quale la Vis Pesaro, nella riserva scritta, ha affermato che “un palo della porta era inclinato ed ammaccato e non a norma e non garantiva la sicurezza dei giocatori”, mentre la Reggiana, attraverso il reclamo, sostiene che “i pali delle porte risultavano pienamente cementificati al terreno e che non comportavano in alcun modo pericoli per l'incolumità delle persone”, ribadendo così quanto dichiarato per iscritto al Direttore di gara dopo essere intervenuti sulla porta.

Nel supplemento di rapporto, il Direttore di gara afferma testualmente che dopo aver ricevuto la riserva scritta della Vis Pesaro “sono andato a constatare la situazione rendendomi conto del problema esistente”; e che la Reggiana “ha provato a rimediare posizionando un pezzo di legno dietro il palo, come da foto in allegato. Trascorso il tempo previsto da regolamento, sono andato a verificare nuovamente e ho deciso di non dare inizio alla gara. La decisione è stata dettata dall'inclinazione del palo in quanto non allineato con la linea di porta e dalla poca sicurezza. Il palo era inoltre poco stabile”.



Emerge dunque chiaramente che: il direttore di gara, il cui rapporto fa piena prova circa i fatti accaduti, ha constatato di persona l'esistenza delle problematiche segnalate dalla Vis Pesaro; la Reggiana ha tentato di porvi rimedio, senza riuscirvi (nella foto allegata al referto è riconoscibile il pezzo di legno posto dietro al palo); l'Arbitro, dopo aver constatato che la situazione non era mutata, ha deciso di non dare inizio alla gara per ragioni di poca sicurezza per l'incolumità dei giocatori. Non rileva invece, come dedotto dalla Reggiana, che nel campo da giuoco si svolgono regolarmente i incontri del campionato di 1ª Categoria, non essendo circostanza idonea a dimostrare che nella specifica occasione il campo consentisse lo svolgimento della gara in sicurezza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del CGS, deve dichiararsi che la Reggiana è responsabile della situazione di mancanza di sicurezza per l'incolumità dei giocatori, constatata dal Direttore di gara, che ha impedito la regolare effettuazione della gara, con la conseguenza che la Reggiana deve essere punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3.

Si ritiene altresì opportuno rimettere gli atti all'Ufficio del C.R. Emilia Romagna LND competente per le omologazioni, al fine di un'eventuale verifica della situazione di fatto in cui versa il campo da giuoco della Reggiana.

P.Q.M.

infligge alla società Reggiana la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3; e dispone addebitarsi la tassa di reclamo. Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti all'Ufficio del C.R. Emilia Romagna LND competente per le omologazioni al fine di un'eventuale verifica della situazione del Campo Sportivo di Masone – Reggio Emilia.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MARZO 2022

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

